



ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 "F. BARACCA"

Via Emaldi, 1 48022 LUGO (RA) - Tel.:0545/22279

e-mail: icbaracca@gmail.com e-mail ministeriale: raic815009@istruzione.it PEC: raic815009@pec.istruzione.it -
sito web: www.iclugo1.edu.it

CODICE MINISTERIALE DELLA SCUOLA: RAIC815009 – CODICE FISCALE: 82003430392

Circolare n. 78

Al Personale Docente e A.T.A. dell'Istituzione Scolastica

ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 - "BARACCA"-LUGO
Prot. 0008893 del 09/12/2021
(Uscita)

Al D.S.G.A.

All'Albo online

Al Registro elettronico

Al Sito web

Oggetto: *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*" - D.L. 26 novembre 2021, n.172. Obbligo vaccinale per il Personale scolastico.

Si invia in allegato il **Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282 ([GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021](#)), che introduce "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*", tra cui **l'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 **per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021**.

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre p.v. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. **La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.**

In ottemperanza al sopradetto Decreto, pertanto, **la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati**. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

In sintesi, **dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata"** (vaccinazione e/o guarigione).

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il D.P.C.M. di cui all'articolo 9, comma 10, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a **trasmettere immediatamente** e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, **la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi** entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito.

Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute "*raccomanda ... di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione*".

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente Scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. **L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021 e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021**.

Si precisa, infine, che in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "*nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500*".

Link in allegato:

- D.L. 26 novembre 2021, n.172, *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*".
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg>